

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SANITARIA DI SANLURI E I MEDICI DELL'ASSOCIAZIONE "MEDICINA DI GRUPPO DI VILLACIDRO" PER ASSISTENZA INFORMATICA PRESSO LA "CASA DELLA SALUTE" DI VILLACIDRO.

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del D.G. n. 570 del 28/12/2007 è stato approvato il progetto "Casa della Salute – progetto per la medicina del territorio", con l'obiettivo di definire una struttura polivalente e funzionale in grado di erogare le prestazioni sanitarie di base e le attività di prevenzione, integrando le varie professionalità e discipline sanitarie e sociosanitarie; finalizzato al potenziamento e all'ottimizzazione dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria;
- il progetto si propone di realizzare l'integrazione tra i MMS e PLS con gli specialisti ambulatoriali, i medici di continuità assistenziale, gli operatori del distretto, unitamente agli operatori del centro di salute mentale e dei consultori; tale progetto sarà oggetto di successiva contrattazione tra la Asl e i rappresentanti delle diverse categorie interessate e sarà attuato previo accordo tra le parti;
- preso atto che in data 11/09/2013 è stata stipulata una convenzione tra i medici dell'associazione "Medicina di Gruppo di Villacidro", della quale fanno parte n. 7 MMG e n. 1 PLS e la Asl 6, decorrente dal 01/10/2013 e con scadenza prevista in data 30/09/2014, disciplinante l'utilizzo da parte di detti medici dei locali della Casa della Salute di Villacidro, sita in Via Guido Rossa n. 1;
- che detta collaborazione ha determinato un aumento complessivo dell'offerta di assistenza primaria a livello qualitativo e quantitativo, nonché un miglioramento dell'attività di informazione e orientamento per gli utenti della Casa della Salute di Villacidro;
- che l'art. 2 della suddetta convenzione prevede che l'Azienda conceda ai medici firmatari anche l'uso delle apparecchiature hardware presenti nei locali a loro disposizione;
- che si rende necessario assicurare la piena operatività delle apparecchiature informatiche di proprietà dell'Azienda e in uso ai medici dell'associazione "Medicina di Gruppo" presso la casa della Salute di Villacidro, mediante l'assistenza dei tecnici informatici dipendenti della Asl 6;
- si ritiene opportuno disciplinare il suddetto rapporto di collaborazione mediante specifico accordo;

TRA

L'Azienda Sanitaria di Sanluri, di seguito denominata **Azienda**, con sede legale in via Ungaretti n. 9 a Sanluri (C.F. 91009910927) nella persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante Dr. **Salvatore Piu**, nato a Muravera il 03/01/1950,

E

I Medici e Pediatri dell'Associazione "**Medicina di Gruppo di Villacidro**", Dr.ssa Maria Luisa Aru, Dr. Salvatore Curridori, Dr. Antonio Deidda, Dr. Salvatore Erbi, Dr. Efisio Luiig Meloni, Dr.ssa Maria Giulia Saiu, Dr. Giuseppe Sedda, Dr. Giuseppe Vacca, di seguito denominati "**Medici di Gruppo**", costituitosi con deliberazione del D.G. n. 1166 del 30/06/2006.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto

Art. 2 – Oggetto

L'Azienda Sanitaria Locale n. 6 di Sanluri si impegna a fornire ai Medici di Gruppo, per il tramite del proprio personale dipendente tecnico informatico in servizio presso la struttura denominata "Sviluppo organizzativo e Sistema informativo", attività di consulenza e assistenza tecnica per le apparecchiature hardware presenti nei locali della Casa della Salute di Villacidro e messe a disposizione dall'Azienda ai Medici di Gruppo, secondo quanto previsto dall'art. 2 della convenzione stipulata tra le parti in data 11/09/2013.

Art. 3 – Esecuzione del servizio

L'attività di cui sopra sarà articolata in base agli accessi da effettuarsi su richiesta dei Medici di Gruppo aventi necessità di consulenza e assistenza informatica, autorizzati e coordinati dal Responsabile della Struttura della Asl 6 "Sviluppo Organizzativo e Sistema informativo". Ciascun accesso avrà la durata che si renderà necessaria per l'espletamento degli interventi tecnico-informatici.

L'attività di consulenza e assistenza di cui al precedente articolo sarà svolta dai tecnici informatici della sopra citata Struttura Aziendale al di fuori del normale orario di servizio.

Art. 4 – Decorrenza e validità

La presente convenzione, decorrente dalla data di sottoscrizione, avrà scadenza alla data del 30/09/2014, con esclusione di tacito rinnovo.

~~Alla scadenza del termine previsto, il rapporto convenzionale si intenderà automaticamente risolto ad ogni effetto e senza necessità di avviso alcuno.~~

La presente convenzione potrà essere prorogata esclusivamente previa stipula di un nuovo accordo scritto tra le parti contraenti.

Articolo 5 – Parte economica

Per le prestazioni di cui all'articolo 2, i Medici di Gruppo corrisponderanno all'Azienda un compenso onnicomprensivo lordo, comprendente l'IRAP, pari ad € 25,00 (venticinque/00) per ogni ora di attività prestata dai propri dipendenti tecnici informatici.

Il compenso mensile lordo risultante dal computo delle ore come determinato al precedente comma, sarà corrisposto dai Medici di Gruppo alla Asl 6, previa presentazione del riepilogo degli accessi effettuati da ciascuno dei tecnici informatici prestanti le attività previste dalla presente convenzione, attestato dal responsabile del settore "Sistema Informativo" dell'Azienda.

Il corrispettivo riconosciuto all'Azienda Sanitaria locale n. 6 di Sanluri per l'espletamento dei compiti di cui alla presente, che verrà indicato nella causale di pagamento, viene determinato nel 5% (cinque%) dell'importo

corrisposto. L'Azienda Sanitaria Locale n. 6 di Sanluri provvederà ad attribuirne il 95% (novantacinque%) dell'importo totale al personale dipendente tecnico informatico di cui al precedente articolo 2.

Detto compenso verrà corrisposto, da parte dei "Medici di Gruppo", mediante accreditamento sul Conto Corrente Bancario n° IBAN IT71Y0101543970000070188857, intestato all'Azienda U.S.L. n° 6 di Sanluri in essere presso la Filiale di Sanluri del banco di Sardegna S.p.A.

Art. 6 – Oneri

Alcun onere economico graverà sulla Asl n. 6 di Sanluri, la quale, inoltre, non assumerà alcun onere e/o responsabilità derivante da atti o fatti commessi dal personale dipendente interessato nell'espletamento delle attività professionali svolte presso altri Enti o Società, ivi compreso l'eventuale patrocinio legale.

Art. 7 – Risoluzione

I contraenti si riservano la facoltà di risolvere in qualsiasi momento la presente convenzione qualora non sia stata rispettata nelle parti in essa contenute.

L'Azienda si riserva inoltre la facoltà di risolvere anticipatamente la convenzione a suo insindacabile giudizio e in qualsiasi momento lo ritenga opportuno, in caso di inadempienza che comportino grave pregiudizio all'attività assistenziale.

Articolo 8 – Rappresentatività

I Medici di Gruppo hanno individuato nella persona del Dr. Giuseppe Sedda il coordinatore delle attività professionali erogate nell'ambito della casa della Salute e referente a cui destinare le comunicazioni aziendali per l'espletamento di dette attività, nonché delle prestazioni previste nella presente convenzione.

Ciascun componente dell'associazione è tenuto a garantire, per quanto di rispettiva competenza, il rispetto dei contenuti della presente convenzione.

Articolo 9 – Sistema dei controlli

Le parti si impegnano ad effettuare le opportune verifiche sulla corretta esecuzione dei contenuti della presente convenzione, al fine di apportare eventuali correttivi ritenuti opportuni per assicurare la rispondenza dell'accordo alle esigenze di qualità dei servizi e di efficienza/efficacia della loro gestione.

I contenuti del presente accordo saranno, altresì, oggetto di revisione nel caso vengano emanate eventuali determinazioni regionali sui Centri per la Salute da parte del Competente Assessorato Regionale.

Articolo 10 – Risoluzione delle controversie

Eventuali inadempienze devono essere contestate per iscritto tra le parti.

Trascorsi 7 giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione, qualora la controversia non sia stata risolta, questa viene demandata ad un collegio arbitrale composto dal legale rappresentante dell'Azienda o da un suo delegato, dal Direttore del Distretto Sociosanitario di Guspini o da un suo delegato e da un rappresentante estraneo alla controversia.

Articolo 11 – Foro competente

Qualora si dovesse ricorrere in giudizio, competente per la risoluzione delle controversie tra le parti è il Foro di Cagliari.

Art. 12 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è composta da n. 4 pagine e n. 12 articoli.

Sanluri li

I Medici dell'Associazione "Medicina di Gruppo di Villacidro",

Dr.ssa Maria Laura Aru _____

Dr. Salvatore Curridori _____

Dr. Antonio Anedda _____

Dr. Salvatore Erbi _____

Dr.ssa Mariu Giulia Saiu _____

Dr. Giuseppe Sedda _____

Dr. Giuseppe Vacca _____

Il Direttore Generale della Asl 6 di Sanluri

Dr. Salvatore Piu

